DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA CHE INCIDONO SULLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE		
DISPOSIZIONI NORMATIVE	AMBITO DI APPLICAZIONE	DURATA
	LIMITAZIONE SPESE COMPLESSIVE	
Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) art. 2 comma 9	9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  art.1, comma 637, L.27/12/2006, n.296: Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3%. Il Ministro dell'università e della Ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario di ciascun Ateneo.	2010 - 2012
	RAZIONALIZZAZIONE SPESE – PIANI TRIENNALI	
art.2, comma 594 L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)	Al fine del contenimento della spesa le PP.AA. devono adottare piani triennali (resi pubblici sui siti web istituzionali e tramite gli URP) finalizzati all'individuazione di misure per la razionalizzazione dell'utilizzo: delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano gli uffici; delle autovetture di servizio attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; delle apparecchiature di telefonia mobile, uso limitato ai casi di assicurazione della reperibilità e limitatamente al periodo necessario per le attività che ne richiedono l'uso. Invio a consuntivo di una relazione agli organi di controllo interno ed alla sez. reg. della C. dei Conti.	a decorrere dal 2008

LIMITAZIONE SPESE PER COMUNICAZIONI		
art.2, comma 589 L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)	Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, verifiche e controlli sulle disposizioni relative alle trasmissioni dei documenti tra PP.AA. attraverso posta elettronica nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata.	
art.2, comma 591, L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)	Le P.P.A.A. a decorrere dal 1/1/2008 a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso, sono tenute ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo internet (VOIP). Il CNIPA effettuerà azioni di monitoraggio e verifica	
	TAGLIA CARTA	
Art. 27 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008	1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.  2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto	

	Sistema degli acquisti e dei beni	
Art. 1, commi 449, 455 e 456, legge 27.12.2006, n. 296 Art. 3, comma 15,legge 24.12.2007, n. 244 Art. 11, comma 6, decreto legge. 06.07.2011, n. 98, convertito dalla legge 15.07.2011, n. 111	Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come dal 2007limiti massimi per la stipulazione dei contratti (v. da ultimo DM 17 febbraio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2009, n. 76). Ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.L. n. 98/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.  **LIMITAZIONE SPESE PER IMMOBILI**	dal 2007 Circolare RGS n. 31/2008
art.2, comma 623 L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)  art.8, comma 1 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)		3% a decorrere dal 2008 2% a decorrere dal 2011

RISPARMIO ENERGETICO		
Art 48 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008	1. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.	Circolare RGS n. 31/2008
	2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.	
	RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA	
Legge 24 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) – art. 1 commi 58 e 59		dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009 del MEF Dal 2011 ulteriore riduzione del 10%
art.6, comma 2 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	Ferma restando la riduzione sopra riportata della finanziaria 2006, ulteriore riduzione, a decorrere dal 2011, del 10% rispetto agli importi risultanti dal 30.4.2010 delle indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati.	
	Per il CODAU si ritiene applicabile la norma per i revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione; non sembra debba riguardare gli emolumenti corrisposti al Rettore, Prorettore, Direttori di dipartimento poiché tali emolumenti hanno valore retributivo	

LIMITI SPESE PER AUTOVETTURE		
art.1, comma 11, L.29/12/2005, n.266.	A decorrere dall'anno 2006, le P.A. non possono effettuare spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2004	a decorrere dal 2006 Circolare RGS n. 1/2006 Circolare RGS n. 41/2006 Circolare RGS n. 17/2007
art.6, comma 14 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	Ulteriore riduzione: le P.A. non possono effettuare spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture di ammontare superiore al 80% della spesa sostenuta nel 2009 Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	riduzione
LIMITI SPESE PER RELA	ZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E I	RAPPRESENTANZA
comma 5 art 61 del del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008	A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche, comprese le Università, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalita'. <u>La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.</u>	a decorrere dal 2009 Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009
art.6, comma 8 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)		dal 2011
Art. 3, comma 18, legge 24.12.2007, n. 244.	i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.	Dal 2008

	aggiunge un ulteriore periodo all'art.53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco della amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.  A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, comprese le università, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni	Dal 2008 Circolare RGS n. 36/2008  A decorrere dal 2011
	LIMITAZIONE SPESE PERSONALE	
Art 66 comma 13 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.	<b>Per il quadriennio 2009-2012</b> le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta	Dal 2009 al 2012  Dal 2011 relativamente al
Modificato: dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180	per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per	mantenimento in servizio
dall'articolo 9, comma 1, e 10 della legge 4 novembre 2010, n. 183	cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui	
dall' articolo 29, comma 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240	all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009,	
dall'art. 1 comma 3 del D.L. n. 216 del 2011	anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente.	
	il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e 2010 è prorogato al 31 dicembre 2012	
proroghe a norma dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 216 del 2011	le graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 2003 sono prorogate al 31 dicembre 2012	
	il comma 5 del D.L. n. 216/2011 prevede l'ipotesi particolare della chiamata straordinaria degli associati	

(legge finanziaria 2008), limite di cui	Le P.A. possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.	a decorrere dal 2008
	A decorrere dal 2011, le università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Permane l'eccezione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di finalità specifiche, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle università.	ulteriore limite a decorrere dal 2011
	Soppressione dell'indennità di trasferta (diaria di missione)	a decorrere dal 2006
266	spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale.	Circolare RGS n. 28/2006
art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv		Dal 31.5.2010
legge n. 122/2010 (manovra	1	<b>54131.0.2</b> 010
economica 2010)	Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni	
,	di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010,	
	convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli	
	enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad	
	apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	
art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv	la spesa per missioni, anche all'estero, sostenuta dalle	Dal 2011
	pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 50% di	
economica 2010)	quella relativa all'anno 2009.	
	Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni	
	di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010,	
	convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli	
	enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad	
	apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	

10 D I 70/2010	NT ' 1' 1 1 1 ( ) 1' ( ) 1	D 121 5 2010
art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv	Non si applicano al personale contrattualizzato (personale	Dal 31.5.2010
,	tecnico e amministrativo) le disposizioni di legge (art. 15, L.	
economica 2010)	836/197 e art. 8, L. 417/1978) che consentono di corrispondere, a	
	titolo di rimborso delle spese di viaggio effettuato con il proprio	
	mezzo di locomozione, una indennità chilometrica. Il preciso	
	riferimento al solo personale contrattualizzato, comporta che le	
	citate norme sul rimborso restano applicabili al personale non	
	contrattualizzato (professori e ricercatori).	
	Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni	
	di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010,	
	convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli	
	enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad	
	apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	
Art. 18 del Decreto-legge del 13 agosto	**	a decorrere dal 2011
2011, n. 138, convertito in legge 14		
settembre 2011, n. 148	parlamentari, gli amministratori pubblici, gli amministratori, i	
, , ,	dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di	
	aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione	
	pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti	
	pubblici e per i commissari straordinari) inviati in missioni legate	
	a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio	
	d'Europa.	
	Resta ferma la norma dell'articolo 1, comma 468, della legge	
	27 dicembre 2006, n. 296 (che dispone il limite della classe	
	economica per tutti i voli all'estero per ragioni di servizio). Il	
	limite vale per tutte le categorie di personale, compresi i dirigenti.	
	Resta ferma la possibilità di rimborso di voli in classe superiore a	
	quella economica per i voli transcontinentali superiori alle cinque	
	ore.	

Art 55 D.Lgs n. 150/09	Le amministrazioni pubbliche inviano entro il 31 maggio di	Dal 2009
Alt 33 D.Lgs II. 130/09	ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione	Dai 2009
	1 0	
	integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al	
	Ministero dell'economia e delle finanze. Tali informazioni sono	
	volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari anche la	
	concreta applicazione di criteri di premialita'. Le informazioni	
	sono trasmesse alla Corte dei conti. I contratti integrativi stipulati	
	con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa devono	
	essere pubblicati sul sito.	
	Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN,	
	per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo	
	contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed	
	illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei	
	relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di	
	bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al	
	CNEL.	
Art. 9, commi 1 e 2 decreto legge	Il comma 1 prevede che, per il triennio 2011-2013 il trattamento	2011-2013
31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge	economico complessivo dei singoli dipendenti ivi compreso quello	Circolare RGS n.40/2010
30.7.2010, n. 122	accessorio non può superare il trattamento ordinariamente	Circolare RGS n.12/2011
	spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi	
	straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma.	
	Il comma 2 prevede, per lo stesso triennio, la riduzione dei	
	trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a euro	
	90.000 ed euro 150.000. Tali disposizioni trovano applicazione nei	
	confronti del personale delle amministrazioni inserite nel conto	
	economico consolidato di cui all'elenco ISTAT.	
Art. 9, comma 2-bis decreto legge	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013	
31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge	l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al	
30.7.2010, n. 122	trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,	
-, .	di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2,	
	del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il	
	corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque,	
	automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del	
	personale in servizio.	
	personate in bei vizio.	

17 21 11	D 11.1 1 2010 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Art. 9, comma 17, e comma 21 del	Per il triennio 2010-2012, non si dà luogo, senza possibilità di	
decreto legge 31.5.2010, n. 78,	recupero, alle procedure contrattuali e negoziali per il personale di	
convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.	
	Per il personale non contrattualizzato (professori e ricercatori)	
	sono bloccati, per il triennio 2011-2013, i meccanismi di	
	adeguamento retributivo e di progressione automatica degli	
	stipendi; le progressioni di carriera comunque denominate e i	
	passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini	
	esclusivamente giuridici.	
Art.16 comma 5 del decreto legge n.	In relazione ai processi di razionalizzazione e riqualificazione	
98/2011 convertito dalla legge n.	della spesa, di riordino e di ristrutturazione amministrativa, di	
111/2011	semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della	
	politica e di funzionamento, le eventuali economie aggiuntive	
	effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla	
	normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del	
	miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere	
	utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per	
	la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla	
	erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto	
	legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata	
	annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia	
	finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello	
	Stato. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a	
	consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle	
	amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi	
	fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di	
	cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati,	
	ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di	
	controllo.	

Art.1 decreto legge n.98/2011	Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente	
convertito dalla legge n.111/2011	corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico	
	svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali	
	componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e	
	istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare	
	la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti	
	economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e	
	incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.	
Art 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n.	1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro	Dal 6 dicembre 2011
201 convertito, con modificazioni, in	gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti	
legge 22 dicembre 2011, n. 214	dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di	
	servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,	
	dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione	
	di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei	
	confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa,	
	vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al	
	primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai	
	procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente	
	decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non	
	sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,	
	nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi	
	prima della predetta data	
Comma 1 dell'art. 71 D.L. n. 112 del	<u> </u>	Dal 25 giugno 2008, data di
2008 convertito in legge n. 133 del 6	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai	entrata in vigore del decreto
agosto 2008	dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni	legge
	di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale	20
	con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque	
	denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni	
	altro trattamento accessorio	
LIM	ITAZIONI SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	
art.6, comma 13 D.L. n. 78/2010 conv		dal 2011
legge n. 122/2010 (manovra	dalle pubbliche amministrazioni In particolare tali oneri non devono	
economica 2010)	superare il 50% della spesa effettuata nell'anno 2009. Le	
	amministrazioni interessate svolgeranno prioritariamente l'attività di	
	formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione	
	ovvero tramite i propri organismi di formazione.	